



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI

FISSAZIONE DELLE MODALITÀ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE
DELL'INDENNIZZO E DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
PREVENZIONE PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI ALLA
PRODUZIONE AGRICOLA, AI PRATI-PASCOLI E AGLI ORTI ALL'INTERNO DEL
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - LOMBARDIA



FINALITA' E INDENNIZZO

Art. 1 - Nel territorio del versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio l'indennizzo dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agrarie, viene effettuato dalla Direzione Parco dello Stelvio di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), ai sensi dell'art. 15 della legge 394/91. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della stessa Legge, le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dal cervo e dalle restanti specie di ungulati selvatici all'interno del territorio lombardo del Parco.

Art. 2 - Alle spese relative agli indennizzi si fa fronte con apposita previsione in bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dalla Direzione Parco dello Stelvio che definirà, inoltre, se la distribuzione dei fondi andrà su tutte le tipologie di danno previste dal presente regolamento o solo su parti. Nel caso in cui la dotazione annuale non risulti sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno totale, per la priorità nella liquidazione degli indennizzi farà fede la data di presentazione della domanda.

Per i danni relativi a prati a sfalcio in attività di coltivazione, la Direzione del Parco determinerà annualmente, in base alla disponibilità finanziaria, la relativa percentuale d'indennizzo, sino a rifondere al 100% il danno riconosciuto. Potrà essere annualmente determinata una priorità d'indennizzo stabilita gerarchicamente tra le domande presentate da imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese e altri richiedenti (privati).

Art. 3 - L'accertamento del danno e la valutazione del suo indennizzo sono determinati sulla base dei principi equitativi e si devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio del Parco.

Art. 4 - L'indennizzo non può essere erogato qualora si usufruisca di eventuali indennizzi/risarcimenti da parte di altri Enti.

Art. 5 - Le provvidenze si riferiscono all'indennizzo dei danni causati dagli ungulati selvatici ed alla realizzazione di opere di prevenzione secondo le fattispecie ammesse all'art. 7. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è il territorio ricadente all'interno del

versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. Per ungulati selvatici si intendono esemplari appartenenti alle specie cervo, capriolo, camoscio e stambecco.

DEFINIZIONE DEL DANNO CAUSATO DAGLI UNGULATI SELVATICI ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 6 - Il danno insorge:

- a) a carico dei prati a sfalcio in attualità di coltivazione in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce, in termini percentuali, la produttività degli stessi;
- b) a carico dei pascoli secondari e dei campivoli monticati in prossimità delle malghe in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce in termini percentuali la produttività degli stessi (attualmente non è possibile quantificare il danno arrecato da tale attività per cui questa tipologia per il momento è esclusa dalle fattispecie ammesse alle procedure d'indennizzo);
- c) a carico degli orti e dei campi, in attualità di coltivazione per fini privati e ad utilizzo personale dei prodotti, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi;
- d) a carico delle coltivazioni agricole, che costituiscono fonte primaria di reddito, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia le colture, i raccolti e/o le strutture connesse e funzionali alle coltivazioni stesse.

Art. 7 - Le fattispecie ammesse alle procedure di indennizzo o alla fornitura di materiali per la realizzazione di azioni di prevenzione sono le seguenti:

- a) danni da brucamento ai prati a sfalcio;
- b) danni da consumo e calpestio a orti e campi privati;
- c) danni da consumo e calpestio a produzioni agricole di interesse economico (piccoli frutti, ortaggi e cereali).

DANNI DA BRUCAMENTO AI PRATI A SFALCIO

Art. 8 - Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è assunto un danno inteso come percentuale media di ammanco nella produzione di fieno per ettaro, dovuto alla brucatura degli ungulati selvatici. La stima media degli ammanchi può essere aggiornata dalla Direzione Parco dello Stelvio; i risultati riassuntivi del lavoro già svolto dalla precedente amministrazione del territorio del Parco, ai quali ci si attiene attualmente, sono forniti in allegato al presente regolamento (Allegato 1).

Art. 9 - L'indennizzo è concesso nella misura massima del 100% del valore ammesso del prodotto perduto, come previsto dall'art. 2, per tutte 3 le classi di perdita individuate. L'indennizzo, pari all'ammontare del valore del prodotto mediamente sottratto dall'attività di brucatura degli ungulati selvatici, è ammissibile solo nel caso in cui la produzione non venga successivamente distrutta.

Art. 10 – Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è previsto un indennizzo forfettario per ettaro di prato, determinato percentualmente o per l'intero sul valore unitario ad ha ammesso del prodotto perduto per ciascuna classe di ammanco, come in tabella individuato:

PRATO A SFALCIO	VALORE AMMESSO DEL PRODOTTO PERDUTO
Classe 1	150 € / ha
Classe 2	225 € / ha
Classe 3	300 € / ha

Il valore ammesso del prodotto perduto potrà essere oggetto di revisione motivata, utilizzando i criteri già individuati nell'Allegato 1.

Art. 11 - La tipologia di classe di ammanco di ciascun mappale del Catasto terreni di prato a sfalcio è riportata nella cartografia di sintesi allegata al presente regolamento (Allegato 2). Le cartografie di dettaglio sono depositate per la consultazione presso gli Uffici della Direzione Parco dello Stelvio a Bormio.

Art. 12 - Le stime dei valori di produttività dei prati, delle percentuali di ammanco dovute alla brucatura degli ungulati selvatici e delle spese ammesse sono dettagliate in allegato al presente regolamento.

Art. 13 - Sono beneficiari degli indennizzi gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile e i conduttori dei fondi danneggiati, anche se non imprenditori agricoli, che mantengono i prati in attualità di coltivazione. Per ciascun mappale sottoposto a sfalcio è ammesso l'indennizzo annuale ad un solo soggetto, con priorità di concessione agli imprenditori agricoli nel cui fascicolo aziendale sia ricompreso il mappale interessato.

Art. 14 - Le domande per beneficiare degli indennizzi vanno inoltrate dagli interessati nel periodo compreso, **salvo diversa determinazione**, tra il 1° aprile e il 30 settembre,

all'Ufficio della Direzione Parco dello Stelvio - ERSAF, via De Simoni 42 – 23032 Bormio (SO), negli orari di ufficio, mediante la compilazione dell'apposito modulo (Allegato 3). Il modulo deve essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it.

Gli imprenditori agricoli devono allegare il file Report in formato excel dei terreni condotti, generabile dal portale SISCO di Regione Lombardia, evidenziando i soli mappali oggetto della richiesta di indennizzo; la Direzione Parco dello Stelvio di ERSAF, ai fini del controllo della veridicità degli elenchi potrà consultare i dati di ciascuna azienda accedendo direttamente al portale ed al fascicolo aziendale.

I proprietari o conduttori dei fondi danneggiati, che non siano imprenditori agricoli, devono utilizzare il foglio excel disponibile on-line.

Nel calcolo dell'indennizzo è impiegato il dato riportato nella colonna "SUPERFICIE UTILIZZATA".

Art. 15 – La Direzione del Parco dello Stelvio potrà effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione e provvedere alla revoca dell'indennizzo in caso di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

DANNI DA CONSUMO E CALPESTIO A ORTI E CAMPI PRIVATI

Art. 16 – La Direzione del Parco dello Stelvio favorisce le spese per la realizzazione di azioni e misure di prevenzione, secondo le indicazioni fornite, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto agli ungulati selvatici, delle colture.

Art. 17 - Nell'ambito della presente attività la Direzione del Parco dello Stelvio può inoltre direttamente realizzare e fornire strutture o strumenti idonei allo scopo. La realizzazione delle azioni previste comporta la rinuncia ad ulteriori forme di indennizzo.

Art. 18 - Per gli orti e i campi coltivati ad uso familiare la Direzione del Parco dello Stelvio fornisce, a titolo gratuito, a chi ne farà richiesta, il materiale per la costruzione di recinzioni a difesa delle colture, che limitino il rischio di danno alle fattispecie individuate dall'art. 7, lettera c) - (Allegato 4).

Qualora la Direzione non disponga dei materiali necessari alla realizzazione delle recinzioni, potrà riconoscersi al richiedente il costo sostenuto per l'acquisto. La tipologia dei materiali da utilizzare dovrà essere preventivamente concordata e le spese sostenute rendicontate da giustificativi

Art. 19 - Le fattispecie ammesse alla fornitura di paleria e rete per la costruzione della recinzione sono le seguenti:

- a) orti coltivati per utilizzo familiare posizionati nelle pertinenze di una struttura permanentemente utilizzata con perimetro non superiore ai 40 metri;
- b) campi coltivati per utilizzo familiare con perimetro non superiore ai 100 metri.

Art. 20 – Per metrature superiori a 40 m, il proprietario può richiedere la fornitura a pagamento anche direttamente al Parco.

Art. 21 - Sono beneficiari delle provvidenze tutti i proprietari degli orti e/o campi che ne facciano richiesta.

Art. 22 – Nel caso di orti o campi contigui, la recinzione fornita dal Parco potrà limitarsi al solo perimetro esterno della somma delle particelle interessate.

Art. 23 - Le domande per beneficiare della fornitura dei materiali vanno inoltrate dagli interessati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo, all'Ufficio della Direzione Parco dello Stelvio - ERSAF, via De Simoni 42 – 23032 Bormio (SO), negli orari di ufficio, mediante la compilazione dell'apposito modulo (Allegato 5).

Art. 24 - Ogni anno la Direzione Parco dello Stelvio stabilirà un importo destinato alla fornitura o al riconoscimento delle spese dei materiali per le recinzioni. La data di presentazione delle domande farà fede per soddisfare le richieste. Le domande relative al primo orto e/o campo, di cui ciascun proprietario richiede la recinzione, saranno progressivamente accolte secondo la data di presentazione della domanda stessa. In seguito, verranno accolte le domande successive di ciascun proprietario sino al termine del materiale disponibile per il corrente anno. Le domande restanti saranno soddisfatte

nell'anno successivo alla presentazione della domanda. L'accoglimento delle domande verrà comunicato agli interessati tramite lettera, nella quale sarà specificata la quantità e la tipologia dei materiali concessi - o per i quali potrà riconoscersi il costo - e luogo e modalità per il ritiro degli stessi.

Art. 25 - La Direzione Parco dello Stelvio potrà effettuare controlli e sopralluoghi per verificare le necessità e le tipologie costruttive di recinzione da utilizzare.

Art. 26 - A seguito delle domande pervenute, la Direzione Parco dello Stelvio potrà occuparsi direttamente della preparazione degli elaborati progettuali con estratto mappa delle particelle interessate, complete di computo metrico e stima dei lavori necessari.

Art. 27 - La realizzazione delle recinzioni diviene obbligatoria per il beneficiario una volta che il materiale richiesto sia stato accordato entro un anno dalla fornitura del materiale. La messa in opera della recinzione è a carico del beneficiario. In fase successiva, per le recinzioni fornite dalla Direzione Parco dello Stelvio, sono ammesse richieste di materiale per azioni di manutenzione straordinaria, previa valutazione da parte della Direzione stessa.

Art. 28 - La Direzione Parco dello Stelvio potrà effettuare controlli e sopralluoghi per verificare la corretta realizzazione delle opere previste e la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione e provvedere al ritiro dei materiali in caso di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

DANNI DA CONSUMO E CALPESTIO A PRODUZIONI AGRICOLE DI INTERESSE ECONOMICO

Art. 29 - Per le produzioni agricole di interesse economico relative a coltivazioni intensive di piccoli frutti, cereali ed ortaggi, la causa e l'ammontare del danno devono essere accertate e certificate dal personale della Direzione Parco dello Stelvio, il quale ha anche il compito di raccogliere eventuali prove testimoniali.

Art. 30 - La Direzione Parco dello Stelvio, per mezzo del proprio personale tecnico, provvede a valutare l'entità del danno e a liquidarne l'indennizzo.

DENUNCIA DEL DANNO

Art. 31 - La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato presso l'Ufficio della Direzione Parco dello Stelvio – ERSAF, via De Simoni 42 – 23032 Bormio (SO), negli orari di ufficio, mediante la compilazione dell'apposito modulo, entro 3 giorni dall'evento.

Art. 32 - La denuncia deve essere effettuata in carta libera, impiegando l'apposto modulo in allegato al presente regolamento (Allegato 6), deve contenere tutti gli elementi in esso indicati e deve essere sottoscritta dal danneggiato.

Art. 33 - In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno 5 giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

ACCERTAMENTO DEL DANNO

Art. 34 - L'accertamento del danno viene disposto da parte del personale dell'Ufficio Direzione Parco dello Stelvio.

Art. 35 – Al responsabile dell'accertamento è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso, certificarne la causa, procedere alla quantificazione del danno e trasmettere la documentazione agli Uffici per le procedure di risarcimento.

L'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla denuncia e comunque entro il termine minimo consentito affinché i danni siano rilevabili.

Art. 36 - Il responsabile dell'accertamento del danno redige un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art. 35, l'accertamento del danno, la quantificazione e la proposta di indennizzo con altre eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata.

Il verbale di accertamento, redatto su apposita modulistica predisposta dalla Direzione Parco dello Stelvio, dovrà indicare (Allegato 7):

- il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle fondiarie interessate;
- la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali);
- la descrizione del danno (cause e tipo di danno);
- eventuali misure di protezione adottate o non adottate;
- la quantificazione del danno desunta;
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo quale la documentazione fotografica.

L'accertamento deve avvenire in presenza e in contraddittorio con il richiedente o suo delegato. Eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.

Art. 37 - Nel caso in cui l'agricoltore, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni, dovrà essere presentata una controperizia firmata da un tecnico abilitato entro 30 giorni dal sopralluogo. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la controperizia, si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia effettuata per conto della Direzione Parco dello Stelvio. Nel caso in cui venga presentata una controproposta, questa sarà valutata dal Direttore della Direzione Parco dello Stelvio.

VALUTAZIONE DEL DANNO

Art. 38 - La valutazione economica del danno viene effettuata dalla Direzione Parco dello Stelvio, per mezzo del responsabile dell'accertamento del danno.

Art. 39 - La determinazione economica del danno viene eseguita sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente.

Art. 40 - La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà sottoscritta dal Direttore della Direzione Parco dello Stelvio, che dovrà predisporre inoltre gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

Art. 41 - Il valore dell'indennizzo per i danni di cui all'art. 34 non potrà superare il 60% della valutazione della mancata produzione vendibile, accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto.

LIQUIDAZIONE

Art. 42- Per la concessione degli indennizzi di cui agli art. 9 e 30 l'importo minimo del danno ammissibile che può essere indennizzato è pari a 40 €.

Art. 43 – Non sono indennizzabili danni da consumo e calpestio a produzioni agricole di interesse economico di cui all'art. 7, lettera c) già indennizzabili da altri Enti.

Art. 44 – La Direzione Parco dello Stelvio provvede alla liquidazione degli indennizzi, ove non sia impedito da obiettive difficoltà di carattere amministrativo:

- a) entro il 31 dicembre di ogni anno relativamente alla richiesta di indennizzo per le fattispecie di cui all'art. 7, lettera a)
- b) entro 120 giorni dalla denuncia del danno per le fattispecie di cui all'art. 7, lettera c).

Art. 45 - La Direzione Parco dello Stelvio provvede alla fornitura del materiale, di cui agli articoli 16 e seguenti, o alla liquidazione del relativo costo, ove non sia impedito da obiettive difficoltà di carattere amministrativo entro un anno dalla data della richiesta.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Entro il 28 febbraio di ogni anno viene sottoposta al Direttore della Direzione Parco dello Stelvio una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati nell'anno precedente, una sintesi tecnica dell'attività svolta nell'ambito del Regolamento ed eventuali proposte per migliorarne l'efficacia.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Valutazione ed indennizzo dei danni provocati dagli ungulati selvatici a prati sfalciati nel versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio.
2. Cartografia di sintesi delle classi di indennizzo dei mappali catastali dei prati a sfalcio all'interno del Settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio.
3. Modulo per la domanda per l'indennizzo dei danni da brucamento arrecati dagli ungulati selvatici ai prati a sfalcio all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia.
4. Tipologie costruttive del materiale fornito dal Parco per la realizzazione di recinzioni a orti e campi privati per la limitazione dei danni da ungulati.
5. Modulo per la richiesta di fornitura materiali per la recinzione di orti o campi.
6. Modulo per la richiesta di indennizzo danni da ungulati selvatici a produzioni agricole di interesse economico.
7. Verbale di accertamento danni da consumo e calpestio a produzioni agricole e di interesse economico.